



Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Bolzano, 16.04.2020

Redatto da:

Per conoscenza: Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

Ufficio stipendi personale insegnante – 4.8

Misure relative alle assenze del personale docente connesse all'emergenza da Covid-19

Con decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, sono state previste a livello statale ulteriori misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alcune di queste misure riguardando anche le assenze del personale. Trattasi di:

A. Permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92

L'articolo 24 del predetto decreto legge in questo contesto prevede quanto segue: "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di **ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**"

In particolare i docenti che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta una disabilità grave hanno, quindi, a disposizione, **complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito. Dietro accordo con il dirigente scolastico possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi.** Non è necessario presentare una specifica richiesta se i docenti sono già autorizzati in questo periodo alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92.

Si precisa che i **docenti** che fruiscono dei permessi per infermità grave **per se stessi** possono beneficiare esclusivamente **dell'aumento dei 12 giorni solo se fruiscono dei permessi retribuiti giornalieri (3 giorni al mese) e non della riduzione oraria giornaliera.**

Si sottolinea che la fruizione dei permessi spetta al referente unico per la cura, salve le eccezioni previste dalla normativa esistente

B. Congedo parentale straordinario Covid-19

In base all'articolo 25 del sopracitato decreto-legge n.18/2020, trovano applicazione, anche per i dipendenti pubblici, le seguenti disposizioni nell'ambito delle assenze per le famiglie:



- Art. 23, comma 1:
Per il periodo a decorrere dal **5 marzo 2020** e per la durata della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole (attualmente fino al 03.05.2020, salvo prolungamento) i genitori di figli che non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno di età, hanno diritto ad un congedo specifico non superiore a **15 giorni**, denominato "**Congedo parentale straordinario Covid-19**". Tale congedo può essere richiesto ininterrottamente o anche in più soluzioni. Per tutta la durata del congedo sopraccitato spetta una retribuzione pari al cinquanta per cento dello stipendio. La contribuzione viene calcolata secondo la regolamentazione statale.
- Art. 23, comma 2:
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo sopraccitato vengono convertiti nel congedo di cui al punto 1, con rispettiva retribuzione al cinquanta per cento.
- Art. 23, comma 4:
La fruizione del congedo spetta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Art. 23, comma 5:
Ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età dei 12 anni.
- Art. 23, comma 6:
Il congedo specifico di cui al punto 1 spetta anche ai genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per la durata della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Per tale periodo non spettano né retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa.
- Art. 23, comma 7:
I congedi specifici previsti nei punti precedenti spettano anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari.

Modalità di applicazione delle nuove disposizioni

1. Chi ha diritto?

- a) Genitori con figli che non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno di età: per il nuovo congedo specifico (di seguito denominato "congedo parentale straordinario Covid-19") di durata massima di 15 giorni, spettano il 50 % della retribuzione fissa e continuativa, i contributi per la pensione e l'indennità di fine rapporto sono a carico della Cassa Pensioni.
- b) Genitori con figli con disabilità in situazione di gravità, senza limite di età, a condizione che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il "congedo parentale straordinario Covid-19" di durata massima di 15 giorni, spettano il 50 % della retribuzione fissa e continuativa, i contributi per la pensione e l'indennità di fine rapporto sono a carico della Cassa Pensioni.
- c) Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ossia dal giorno successivo al compimento dei 12 anni fino al giorno del compimento dei 16 anni (compreso): possono richiedere il "congedo parentale straordinario Covid-19", ma non hanno diritto ad alcuna retribuzione e contribuzione; il congedo parentale straordinario può essere fruito, nella misura massima complessiva di 15 giorni, per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (attualmente fino al 03.05.2020, salvo prolungamento); il trattamento



giuridico ed economico di questo congedo parentale straordinario corrisponde a quello di un'aspettativa senza assegni.

- d) Genitori che hanno già fruito per intero del congedo parentale nella misura massima di 8 mesi, rispettivamente di 11 mesi per entrambi i genitori, come previsto dalle vigenti disposizioni provinciali: possono richiedere il "congedo parentale straordinario Covid-19" di 15 giorni con retribuzione e contribuzione in base all'età del figlio (per figli che non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno di età: 50% di retribuzione e contribuzione per pensione e di fine rapporto; per figli dal tredicesimo al sedicesimo anno di età: senza retribuzione e senza contribuzione).

2. Chi invece non ha diritto?

I sopraccitati „congedi parentali straordinari Covid-19" non spettano a quei dipendenti che nel periodo a decorrere dal 5 marzo 2020 e per la durata della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (attualmente fino al 03.05.2020, salvo prolungamento) sono già assenti ininterrottamente per i seguenti motivi:

- a) permesso per motivi educativi di cui all'art. 33 dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23/04/2003
- b) aspettativa per prole di cui all'art. 31 dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23/04/2003
- c) aspettativa non retribuita per motivi personali, familiari o di studio di cui all'art. 11 dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23/04/2003, salvo quanto previsto a seguente punto 3b).

In tali casi le assenze già concesse non possono venire interrotte per poter richiedere il "congedo parentale straordinario Covid-19".

I "congedi parentali straordinari Covid-19" non spettano neppure se:

- d) l'altro genitore ha richiesto per lo stesso periodo un congedo parentale straordinario Covid-19;
- e) l'altro genitore è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore;
- f) l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore;
- g) viene richiesto il Bonus "baby-sitting".

3. Ulteriori modalità di applicazione

Riguardo la fruizione dei „congedi parentali straordinari Covid-19" di cui al punto 1 valgono le seguenti ulteriori modalità:

- a) I docenti con un'aspettativa per prole e contemporaneamente con un rapporto di lavoro a tempo parziale (di cui all'art. 31, comma 7 dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23/04/2003) possono, su domanda, interrompere il periodo di aspettativa corrente e richiedere con decorrenza immediata dall'interruzione la concessione del "congedo parentale straordinario Covid-19"; il congedo parentale straordinario può essere richiesto per un periodo ininterrotto nella misura massima di 15 giorni; il periodo rimanente di aspettativa della soluzione in corso prosegue immediatamente dopo il congedo parentale straordinario non oltre il 31.08.2020. Questa interruzione non comporta la perdita di un eventuale periodo restante fruibile in una seconda soluzione.
- b) I dipendenti che nel periodo dell'emergenza (non antecedente al 05.03.2020) hanno fruito o fruiscono di un'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia, appositamente per poter assistere i figli durante la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole, possono interrompere l'aspettativa e richiedere questo tipo di congedo parentale straordinario per un periodo ininterrotto nella misura massima di 15 giorni, a condizione che sussistano i relativi requisiti.
- c) I "congedi parentali Covid-19" sopraccitati spettano, a differenza del normale congedo parentale, non per ogni figlio, **ma solamente una volta per famiglia**; inoltre non possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori, ma solo **alternativamente** (sempre nella misura massima di 15 giorni a famiglia).
- d) I "congedi parentali straordinari Covid-19" possono essere richiesti **senza interruzioni o in più soluzioni**, (giornate singole, più periodi brevi, ma non per mezze giornate o per singole ore).



- e) Fatte salve ulteriori indicazioni da parte dell'INPS, per il momento i 15 giorni si considerano di calendario, cioè anche eventuali fine settimana o giornate festive che cadono durante i periodi richiesti ininterrottamente, vengono conteggiati come giorni di congedo straordinario.
- f) Tra due periodi è in ogni caso necessaria un'effettiva presa di servizio, anche in modalità di didattica a distanza, di almeno un giorno; per esempio, se per una settimana lavorativa su cinque giorni, vengono richiesti un periodo di congedo da lunedì a venerdì e un ulteriore periodo dal lunedì al venerdì successivo, i giorni liberi del fine settimana ed eventuali giornate festive vengono conteggiati d'ufficio nel periodo.
- g) Se i "congedi parentali straordinari Covid-19" vengono richiesti o concessi d'ufficio retroattivamente (al più presto a decorrere dal 05.03.2020), le assenze già fruite o ancora in corso vengono modificate d'ufficio. I calcoli stipendiali e relativi alla contribuzione sociale e previdenziale verranno effettuati di conseguenza dagli uffici competenti nel corso dei prossimi mesi.
- h) Per i "congedi parentali straordinari Covid-19" non dev'essere rispettato il termine di preavviso previsto dal CCP

4. Come devono essere presentate le domande?

Per la presentazione delle domande è necessario tenere conto di quanto segue:

- a) I dipendenti che al momento non hanno ancora richiesto il congedo parentale o che hanno esaurito il periodo massimo di congedo parentale di cui all'art. 23 dell'allegato 4 del T.U. dei CCP de 23.04.2003 (8 o 11 mesi), possono presentare un'apposita domanda di concessione del "congedo parentale straordinario Covid-19, in base al modulo allegato e devono compilare la **parte A**.
- b) I dipendenti con figli con disabilità in situazione di gravità, maggiori di 12 anni che non hanno ancora richiesto un prolungamento del congedo parentale, possono presentare un'apposita domanda di concessione del "congedo parentale straordinario Covid-19, in base al modulo allegato e devono compilare la **parte B**.
- c) I dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono presentare un'apposita domanda di concessione del "congedo parentale straordinario Covid-19" senza retribuzione, in base al modulo allegato e devono compilare la **parte C**.
- d) Ai dipendenti che hanno già inoltrato richiesta di congedo parentale normale in base all'art.23 dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23/04/2003 e con un periodo in corso a decorrere dal 5 marzo 2020, il congedo parentale viene trasformato d'ufficio, per la durata di 15 giornate consecutive, in "congedo parentale straordinario Covid-19". Tali dipendenti devono compilare la **parte D** dell'allegato modulo di richiesta, unitamente a tutte le autodichiarazioni, attestanti i requisiti necessari per il diritto alla concessione del congedo parentale straordinario.
I periodi di congedo parentale ordinario convertiti non vengono persi e possono venire utilizzati in un momento successivo, su richiesta dei dipendenti.
- e) Anche i dipendenti con figli minori con disabilità in situazione di gravità, che abbiano già richiesto un prolungamento del congedo parentale con un periodo in corso a decorrere dal 5 marzo 2020, devono compilare la **parte D** dell'allegato modulo di richiesta, unitamente a tutte le autodichiarazioni, attestanti i requisiti necessari per il diritto alla concessione del "congedo parentale Covid-19" straordinario. Anche per loro verrà effettuata la trasformazione d'ufficio di 15 giornate consecutive.
- f) I dipendenti con un'aspettativa per prole in corso e contemporaneamente con un rapporto di lavoro a tempo parziale (di cui all'art. 31, comma 7 dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23/04/2003), che desiderino interromperla e richiedere il "congedo parentale straordinario Covid-19", devono compilare la **parte D** del modulo allegato.
- g) Anche dipendenti che nel periodo non antecedente al 05.03.2020 e durante il periodo di emergenza hanno fruito o fruiscono di un'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia, che intendono interromperla per la conversione in "congedo parentale straordinario Covid-19", utilizzando per la rispettiva richiesta la **parte D** del modulo allegato.



Indicazioni per le collaboratrici e collaboratori delle segreterie scolastiche

I provvedimenti di congedo parentale straordinario COVID-19 con retribuzione al 50% possono essere elaborati con il programma delle assenze Sch_Abs (codice 1993).

Nel caso in cui il nuovo congedo parentale straordinario COVID-19 interrompa un'assenza in corso, quest'ultima dovrà essere annullata e occorrerà procedere con la seguente modalità:

- annullare l'assenza in corso in Sch_Abs, in "Lista delle assenze", inserendo nelle annotazioni la motivazione (visibile solo alle scuole);
- si potrà quindi procedere con l'emissione del nuovo provvedimento di assenza per congedo parentale COVID-19 con il codice 1993;
- si dovrà emettere un nuovo provvedimento dell'assenza annullata (dal...al, fino al giorno di inizio del congedo parentale COVID-19) che annulla e sostituisce il precedente n...del...a causa dell'interruzione del congedo parentale COVID-19, concesso con provvedimento n..... del...dal..;
- Per il periodo non utilizzato dell'assenza precedente, a causa dell'interruzione dal congedo parentale straordinario COVID-19, dovrà essere emesso, a partire dalla fine della fruizione di quest'ultimo, un nuovo provvedimento con Sch_Abs

Si fa infine presente che questa circolare ed il suo contenuto dispositivo possono essere soggetti ad aggiornamento, integrazioni, modifiche, in stretta correlazione con l'evolversi della situazione di tutela della salute pubblica.

Si chiede alle SSLL di diffondere la presente circolare tra il personale interessato.

Distinti saluti

Il Direttore provinciale scuole
Vincenzo Gullotta
sottoscritto con firma digitale

Allegati:

- Modelli di domanda in lingua italiana e tedesca